

Direzione servizi digitali

**DETERMINA N. 324/23/DDA**

**ORDINE CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 4 E 5, E 9-BIS  
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA  
(<https://futebolplayhd.com>)**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del *Decreto*, i quali dispongono che l'Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

Direzione servizi digitali

*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”* (di seguito, *“Legge europea 2017”*) e, in particolare, l'art. 2, rubricato *“Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI, in particolare, l'art. 8, commi 4 e 5, nonché l'art. 9-bis del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE, in particolare, le note inviate dalla Società Dazn Limited Italian Branch (di seguito anche Dazn) in data 17 agosto 2023 (ns. protocollo 0213483 e 0213502) con le quali vengono allegati i titoli abilitativi per la trasmissione delle partite di Serie A e di Serie B dei cui diritti la società è titolare;

VISTA la nota pervenuta in data 25 agosto 2023 protocollo 0216157 con la quale la Società Dazn chiede di adottare provvedimenti urgenti e cautelari per la disabilitazione all'accesso dei contenuti audiovisivi diffusi abusivamente;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/5367, pervenuta in data 1 settembre 2023 (prot. n. DDA/0003294), è stata segnalata dalla società Dazn, licenziataria ufficiale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A e Serie B per le stagioni sportive 2021/2024, la sistematica messa a disposizione, sul sito *internet* <https://futebolplayhd.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* che danno accesso alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di Serie A e di Serie B;
2. l'istante ha evidenziato che sul sito *internet* sopra indicato è stata messa a disposizione la produzione audiovisiva del campionato di calcio italiano, dei cui

Direzione servizi digitali

diritti lo stesso è titolare, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. In particolare, gli elementi sopra descritti evidenziano un’ipotesi di violazione grave, in ragione della continuità della condotta nell’arco di tutte le giornate del campionato, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta;

3. con l’istanza di cui all’art. 6, comma 1, del *Regolamento*, l’istante ha presentato motivata richiesta all’Autorità di porre fine alla violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nelle forme previste dal regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS;
4. l’istante ha rappresentato, in particolare, che: *“futebolplayhd.com è una piattaforma online che ha consentito gratuitamente all’utilizzatore di accedere alle partite della seconda giornata di Serie A giocate nel giorno 26 - 27- 28 agosto 2023. Le opere digitali sono state così trasmesse in violazione della legge sul diritto di autore. DAZN è licenziataria ufficiale delle partite di Serie A e delle partite di Serie B. Vengono qui di seguito riportati i link della LegaSerie A e della Lega Serie B a dimostrazione della titolarità dei succitati diritti: <https://www.legaseriea.it/> <https://www.legab.it/news/> la-seriebkt-2021-2024-sudazn Si rileva come sia sistematica la messa a disposizione di un significativo numero di link che danno accesso almeno alla trasmissione degli incontri di Serie A, come sopra privative DAZN.”;*
5. dalle verifiche condotte sul medesimo sito risulta l’effettiva presenza dei link per accedere alle produzioni audiovisive relative a ciascuna delle giornate della competizione, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare, e dunque diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41;
6. dalle verifiche condotte, la Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all’art. 9-bis del *Regolamento*, avendo l’istante adeguatamente provato sia il carattere manifesto della violazione dei diritti, sia l’esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile;
7. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
  - il nome a dominio risulta registrato dalla società Namecheap Inc., con sede in 4600 East Washington St., Stati Uniti d’America, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com), per conto di WhoisGuard, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell’utente, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica [legal@whoisguard.com](mailto:legal@whoisguard.com);

Direzione servizi digitali

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* risultano forniti dalla società Squitter Networks, con sede nei Paesi Bassi, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@firki.io](mailto:abuse@firki.io), [abuse@squitter.eu](mailto:abuse@squitter.eu) e [admin@squitter.eu](mailto:admin@squitter.eu), cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi;
8. dai riscontri effettuati risulta che il sito oggetto dell'istanza consente l'accesso ad una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare. Emerge altresì che la condotta riveste carattere unitario, investendo una pluralità di partite, tutte rientranti nella produzione audiovisiva relativa al Campionato di calcio italiano, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-*ter* e 78-*quater*; si tratta inoltre di una violazione di carattere unitario, che si rinnova ad ogni giornata della competizione, avente ad oggetto la produzione audiovisiva dell'intero campionato di calcio italiano;
  9. la Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-*bis* del Regolamento. In particolare, quanto al *periculum in mora*, questo è provato dal valore economico dei diritti violati, il cui valore risiede proprio nella trasmissione in diretta rispetto all'evento. Infine, il *fumus boni iuris* è provato dalla titolarità dei diritti in capo al soggetto istante e dalla conseguente diffusione illecita operata attraverso il sito oggetto di istanza. Gli elementi evidenziati sono tali da provare la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per il titolare dei diritti;
  10. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
  11. l'art. 9-*bis*, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che l'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;
  12. l'ordine cautelare è notificato altresì, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento*, cessando la sistematica messa a disposizione della produzione audiovisiva del campionato di calcio italiano. Qualora ciò si verifichi, la Direzione revoca il presente ordine cautelare ed archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b);
  13. i destinatari del presente ordine cautelare possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dottoressa Antonia Masino, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza **“DDA/5367”**, entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul

Direzione servizi digitali

sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 5, del *Regolamento*;

14. la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del presente ordine cautelare;
15. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine cautelare di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://futebolplayhd.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

**ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere in via cautelare alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://futebolplayhd.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dell'accesso al sito <https://futebolplayhd.com>, e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato .txt comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 8, del *Regolamento*, in caso di inottemperanza al presente ordine cautelare e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, la direzione ne informa l'Organo Collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

Direzione servizi digitali

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione del presente ordine cautelare sul sito *internet* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore